

TRIBUNALE DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA  
RICORSO EX ART. 414 CPC CON ISTANZA CAUTELARE  
IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669 QUATER CPC  
ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART 669 SEXIES COMMA 2 CPC  
CON CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI  
DEI CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Prof.ssa **PIERANGELA SCIALPI** (CF. SCLPNG72P62E882Y) residente in Sava (TA) alla Via XI Febbraio n. 27, domiciliata in Taranto al Piazzale Dante Alighieri n.31 presso e nello Studio dell'**AVV.GIOVANNI BUFANO** (CF.BFNGNN71S02E986R) che la rappresenta e la difende in virtù di procura in calce e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e i biglietti di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata [giovanni.bufano@pec.it](mailto:giovanni.bufano@pec.it) o al numero di fax 099.9870537 Ricorrente

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (MI)** con CF. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al Largo Trastevere n. 76/a, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Via A. Testoni n. 6 in Bologna

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** (CF. 80062970373) con sede in Bologna alla Via Castagnoli n. 1, nonché **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA** (CF.80024770721) con sede in Bari alla Via Sigismondo Castromediano n. 123, nelle persone dei loro rispettivi Direttori *pro tempore*, tutti domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Via A. Testoni n. 6 in Bologna Resistenti

**E NEI CONFRONTI DI**

**TUTTI I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE PUGLIA, NON BENEFICIARI DI PRECEDENZE**, inseriti nella graduatoria definitiva di merito relativa al Corso-concorso nazionale finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici ex DDG n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla GU n. 90 del 24.11.2017, che sono stati assegnati con primo incarico nelle scuole in una provincia della Regione Puglia per l'anno scolastico 2021/2022. Controinteressati

**[NOTA REDAZIONALE PER FACILITARE LA LETTURA DELL'ATTO CON ALLEGATI INTERATTIVI E COLLEGAMENTI IPERTESTUALI EX DM 8 MARZO 2018, N. 37](#)**

Gli allegati sono indicati nel testo dell'atto con link ipertestuali in ossequio all'art. 1 DM 8.3.2018, n. 37 che modifica l'art. 4 DM 10.03.2014, n. 55.

È sufficiente cliccare sui campi di colore blu per visualizzare i rispettivi allegati purché tutti i file, unitamente all'atto principale, siano stati precedentemente scaricati nella medesima cartella.

## E NEI CONFRONTI DI

TUTTI I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE PUGLIA, assegnatari di incarico di reggenza per l'anno scolastico 2021/2022 in una scuola della Regione Puglia. Controinteressati

Per la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento dei benefici di precedenza derivanti dagli art. 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992 nella fase di assegnazione della sede lavorativa a seguito di superamento del concorso da Dirigente Scolastico ex D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017.

### IN FATTO

1. A mezzo di D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 [\(all.01\)](#), pubblicato sulla GU n. 90 del 24.11.2017, veniva bandito dal Ministero dell'Istruzione un "Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali" per un contingente di n. 2425 unità, successivamente incrementato di circa 500 unità.  
  
Con il DL n.26/19 (cd. Milleproroghe 2020), la graduatoria dei vincitori veniva "trasformata" ad esaurimento consentendo così anche l'assunzione di coloro i quali non si erano posizionati entro la posizione n. 2900, in relazione ai posti disponibili.
  2. Ai sensi dell'art. 12, c.1, D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 [\(all.01\)](#) veniva disposto che "all'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'art. 10, comma 7".
  3. Avendo superato ritualmente le relative prove, al termine della procedura concorsuale e a seguito della valutazione dei titoli trasmessi nelle modalità di cui all'art. 10 del bando concorsuale, **la Prof.ssa Pierangela Scialpi** è stata utilmente collocata alla **posizione n. 2769, con punti 155,75**, come da avviso del MI prot. n. **1357 del 12.08.2021** [\(all.02\)](#).
  4. In forza dell'art. 15, c.2, è stato stabilito che "I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR".
1. Conseguentemente, **con atto n. prot. 25261 del 09.08.2021** [\(all.03\)](#), il MI informava della disponibilità di n. 396 posti nelle regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,

Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, invitando al contempo i candidati interessati ad esprimere n. 16 preferenze in merito.

2. Per l'effetto la Scialpi, in data 11.08.2021, provvedeva a comunicare l'ordine di preferenza relativamente a n. 16 Regioni disponibili per il tramite del sistema Polis – Istanze on line, **indicando la Regione PUGLIA quale prima scelta** [\(all.04\)](#).
3. A mezzo di apposito elenco pubblicato dal MI in data 16.08.2021 sul sito *Istruzione.it* [\(all.05\)](#) la ricorrente prendeva atto di essere stata **assegnata alla Regione Emilia Romagna** (seconda scelta).
4. Con **decreto prot. n. 692 del 26.08.2021** a firma dell'USR per l'Emilia Romagna [\(all.06\)](#), poi, **la predetta veniva collocata presso la sede scolastica denominata REIC850003 - I.C.S. PERTINI 1 - REGGIO EMILIA(RE) con vincolo di permanenza in servizio per tre anni**.
5. In data 01.09.2021, pertanto, la Scialpi assumeva ritualmente servizio nell'accennata scuola dove, a tutt'oggi, è addetta come da prot. n.7047 dello 1.9.2021 [\(all.07\)](#).
6. La ricorrente, figlia unica di **Biasi Maria Pasana** nata il 29.03.1946 con la quale risiede in Sava (TA) alla Via XI Febbraio n. 27 [\(all.08\)](#), nella sua qualità di referente unico e già fruitrice di n. 3 gg di permesso retribuito ex art. 33 L.104/92 nell'appena conclusosi anno scolastico 20.21 come da decreto prot. n. 6402 del 09.09.2020 del Liceo Galileo di Manduria (TA) [\(all.09\)](#), ha sempre provveduto a tutte le necessità del proprio genitore.  
La sig.ra Biasi, infatti, a causa dei suoi **gravissimi problemi** di derivazione **anche oncologici**, e più segnatamente **"ca mammario operato e radiotrattato, ipoacusia bilaterale, osteoatrosi nodulare delle mani. 31"**, veniva riconosciuta dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile **ASL di Taranto** nr. 7 di Manduria – **"INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/88) GRAVE 100%"** e tanto senza obbligo di revisione [\(all.10\)](#).  
Di conseguenza la Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, facente parte della citata ASL, riconosceva la BIASI **"PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (comma 3 art 3)"** ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio n. 104/92 [\(all.11\)](#).
7. A far data dal 01.09.2021, con la presa di servizio della figlia nella sede di Reggio Emilia, **la predetta è rimasta priva della presenza di quest'ultima, esclusivo soggetto**, come già riferito, che fino ad oggi ha potuto provvedere ai suoi fondamentali bisogni costituzionalmente garantiti e tutelati.

Ciò poiché l'unico altro familiare presente, overosia il coniuge della Biasi sig. Salvatore Scialpi nato il 24.12.1941, **in quanto 80enne**, risulta chiaramente impossibilitato a poter svolgere qualsivoglia tipo di assistenza alla propria moglie (cfr. dichiarazione stato di famiglia, [all. 08](#)).

8. A tal proposito, si ritiene necessario precisare **che nelle more della definizione della procedura di assegnazione della ricorrente alla Regione spettante**, la medesima, **già a far 09.06.2021**, con missiva inoltrata a mezzo Pec al Ministero dell'Istruzione, al Dipartimento per il personale della Scuola e all'USR per la Puglia, assunta con prot. n. 15609 e n. 7870 del 9.06.21 ([all.12](#)), ebbe a trasmettere formalmente al resistente la copia del verbale della Commissione medica ASL di accertamento dell'invalidità civile al 100% della propria madre Biasi Maria Pasana nonché copia del Verbale della Commissione medica di riconoscimento della disabile attestante *"portatore di handicap in situazione di gravità art.3 co.3"*.

Tanto la Prof.ssa Scialpi fece al fine di poter legittimamente continuare ad assistere il proprio genitore, residente e convivente nella città di Sava in Puglia in provincia di Taranto, e godere dei benefici ex art.33 della L.104/92 di cui aveva già fruito in qualità di docente, per decreto datato 09/09/2020 a firma della scuola in cui prestava servizio nell'as. 20/21 ([all. 09](#)), una volta ottenuto il nuovo incarico lavorativo.

9. La citata richiesta a firma della ricorrente avveniva nel pieno rispetto, pure, di quanto stabilito dalla **Suprema Corte con l'ordinanza n. 6150/2019 nella quale è statuito che l'art. 33 comma 5 cit, va interpretato nel senso che il diritto di assistere il familiare affetto da handicap grave può essere esercitato anche nel corso di rapporto di lavoro** (richiamata in identica fattispecie da [ordinanza 6788/2019 Tribunale di Bologna](#)).

10. Il predetto atto, tuttavia, non ha sortito alcun effetto dato che la ricorrente, come già innanzi precisato, è stata assegnata alla **Regione Emilia Romagna**, quindi a **800 KM** dalla città di Sava (TA) dove risiede con il proprio genitore disabile.

11. Invero l'art. 15 del bando concorsuale, nel disciplinare le modalità di assegnazione alla sede lavorativa dei nuovi dirigenti, ha stabilito al comma 3 che *"I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. [...omissis...]* **Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992"**.

12. La siffatta formulazione, però, ha condotto ad una errata e limitata interpretazione e applicazione, da parte dell'Amministrazione, secondo cui le precedenze *ex lege* 104/92 non potessero farsi valere in sede di assegnazione dei vincitori alle regioni ma, esclusivamente, solo nella fase successiva overosia quella

inerente all'attribuzione della sede di primo incarico, una volta presi in carico dall'Ufficio Scolastico Regionale competente.

A riprova di tanto si riferisce che non è stata data possibilità alcuna ai candidati, né nella fase di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e nemmeno in quella successiva di comunicazione della preferenza delle Regioni ex art. 15, c.2, di poter vantare i diritti di precedenza nella scelta della prima sede ex art. 21 e 33 L. 104/92 poiché la procedura telematica, per il tramite del sistema Polis – Istanze On line, non includeva alcuna maschera campo dedicato, così come parimenti nessuna procedura per l'inoltro di allegati di alcun tipo.

Ne è conseguito, come grave effetto, **l'inutilità del beneficio medesimo** poiché potuto esercitare dagli interessati solamente in riferimento alle sedi disponibili della regione già assegnata ma lontanissima da quella in cui si trova il soggetto bisognoso da tutelare.

13. Se alla Prof.ssa Scialpi fosse stato consentito prima della fase di attribuzione alla Regione, ex art. 15 c.2, di poter "godere" della precedenza oggi in esame **certamente sarebbe stata collocata in Puglia, nella provincia di Taranto, e non avrebbe lasciato privo di assistenza il soggetto bisognoso con le gravissime conseguenze irreparabili del caso.**
14. Nessun motivo ostativo poteva, e può, essere contrapposto all'esercizio del diritto di precedenza giuridicamente invocato. Sussistevano, e ancora oggi sussistono, le condizioni di legge e le disponibilità di posti per assecondare la richiesta di collocamento della ricorrente ad un istituto Scolastico della provincia di Taranto e, in subordine, ad una scuola della provincia più vicina alla residenza della medesima ovvero ancora una sede scolastica collocata nella Regione Puglia e, ancora, in estremo subordine, a quelle attribuite ai nuovi dirigenti privi di precedenze, nel rispetto della L 104/92, **e tanto su disposizione di Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria.**
15. Già solo nella provincia di Taranto, la medesima oggi richiesta dalla Prof.ssa Scialpi, **numerosi** erano i posti vacanti e disponibili dove la predetta poteva e può essere pacificamente collocata.  
Con **nota prot. n. 24392 dell'11.08.2021 l'USR per la Puglia (all.13)** procedeva alla pubblicazione delle **sedi vacanti e disponibili** per le immissioni in ruolo dei Dirigenti scolastici per l'a.s. 2021/2022, secondo l'elenco allegato, rendendo noto che con successiva comunicazione i candidati assegnati alla regione Puglia sarebbero stati invitati ad effettuare la scelta della sede.

Al termine delle operazioni di attribuzione della sede ai nuovi dirigenti residuavano, quindi, i seguenti posti vacanti e disponibili:

Provincia di TARANTO	Denominazione scuola
Grottaglie	DON MILANI-PERTINI
Manduria	LUIGI EINAUDI
Maruggio	I.C. "DEL BENE"
Monteiasi	I.C. "L. DA VINCI"
Palagianello	I.C. "G. MARCONI"
Taranto	I.C. "SAN G.BOSCO"
Taranto	CPIA 1 TARANTO

I suddetti rimanenti posti venivano fatti migrare successivamente, mediante **nota n.25299 del 20.08.2021** **USR Puglia (all.14)**, nell'elenco delle disponibilità per gli incarichi di **reggenza da attribuire ai già di ruolo dirigenti scolastici** che intendevano proporsi per l'affidamento.

Più segnatamente tutte dette sedi, per la sola provincia di Taranto, sono le seguenti, come pure indicato della documentazione prodotta **(all.14)**

TARANTO			
TIPOLOGIA ISTITUZIONE SCOLASTICA	COMUNE	DENOMINAZIONE	CODICE MECCANOGR AFICO
ISTITUTO COMPrensIVO	AVETRANA	I.C. "MORLEO"	TAIC807007
ISTITUTO COMPrensIVO	GINOSA	I.C. "R. LEONE"	TAIC80500G
ISTITUTO SUPERIORE	GROTTAGLIE	DON MILANI-PERTINI	TAIS01200V
ISTITUTO COMPrensIVO	LEPORANO	I.C. "PADRE GEMELLI"	TAIC815006
ISTITUTO SUPERIORE	MANDURIA	LUIGI EINAUDI	TAIS02600R
ISTITUTO COMPrensIVO	MANDURIA	I.C. "DON BOSCO"	TAIC84700N
ISTITUTO COMPrensIVO	MARUGGIO	I.C. "DEL BENE"	TAIC80600B
ISTITUTO COMPrensIVO	MONTEIASI	I.C. "L. DA VINCI"	TAIC810003
ISTITUTO COMPrensIVO	MOTTOLA	I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO"	TAIC86900E
ISTITUTO COMPrensIVO	PALAGIANELLO	I.C. "G. MARCONI"	TAIC808003
ISTITUTO COMPrensIVO	TARANTO	I.C. "L. SCIASCIA"	TAIC83200X
CPIA	TARANTO	CPIA 1 TARANTO	TAMM128006
ISTITUTO COMPrensIVO	TARANTO	I.C. SAN G. BOSCO	TAIC866003
ISTITUTO COMPrensIVO	TARANTO	I.C. "DE AMICIS"	TAIC83800V

In ogni caso, quanto fino ad ora descritto è riferito alla sola provincia di Taranto.

La medesima situazione è riscontrabile anche per le altre provincie della Puglia di Bari, Brindisi, Lecce, Foggia come da elenchi dell'USR Puglia che si depositano (all.ti **13, 14**).

16. Con riserva di meglio riferire in diritto, basti ora chiarire che i suddetti posti, anche perché provenienti dall'elenco di quelli vacanti e disponibili per le immissioni in ruolo di cui alla citata nota **prot. n. 24392 dell'11.08.2021 l'USR PUGLIA (all.13)**, sono da ritenersi **normo dimensionate**, ad eccezione dell'I.C. "Leone" di

Ginosa (TA) e dell'I.C. "De Amicis" di Taranto **e ciò è espressamente dichiarato dall'Ufficio con nota prot. n. 8771 del 20.07.2021** [\(all.15\)](#).

17. Quello della "reggenza" è un incarico a tempo determinato che viene affidato a un Dirigente Scolastico già titolare in altra sede scolastica, previo apposita domanda, con l'effetto di ritrovarsi assegnatario di due scuole, anziché solo di una, dietro corresponsioni di ulteriori compensi.
18. Ciò detto i numerosi posti residuati innanzi citati, **di cui almeno uno poteva essere affidato alla Scialpi titolare di intangibile diritto di precedenza**, alla data del **27.08.2021**, quindi successiva a quella del conferimento alla ricorrente della Regione, avvenuta il **16.08.2021** [\(all.05\)](#) e poi della sede succeduta il **26.08.2021** [\(all.06\)](#), venivano assegnati ad altri Dirigenti già titolari di ulteriore scuola con **nota prot. 26154 del 27.08.2021** **USR Puglia** [\(all.16\)](#).

In quest'ultimo richiamato atto, per l'ennesima volta, è possibile serenamente prendere atto che **effettivamente vi erano posti attribuibili** ai vincitori del concorso *de quo* per espressa formale dichiarazione del MI: "Si rende noto che le Istituzioni Scolastiche rimaste disponibili dopo le operazioni di mobilità sono state affidate in reggenza con decorrenza dal 1° settembre 2021" [\(all.16\)](#).

19. Per di più non è neanche possibile sostenere che la convenuta nulla sapesse della precedenza invocata dalla ricorrente in quanto, la medesima, **aveva tempestivamente edotto** il MI e gli Uffici competenti già a far data dal **09.06.2021**, tempo in cui nessuna assegnazione di posti si era ancora concretizzata, e tanto con formale comunicazione volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di precedenza inoltrata al Ministero in Roma, all'USR Puglia e all'Ufficio del personale, assunta con prot. n. 15609 e n. 7870 [\(all.12\)](#), di cui innanzi si è già meglio detto al punto sub 8).
20. Ed ancora, **in estremo subordine**, ulteriori numerose sedi disponibili per la ricorrente sarebbero pure quelle assegnate ai nuovi dirigenti **privi di qualsivoglia precedenza**, come indicati nell'elenco pubblicato con nota **USR PUGLIA n. prot. n 25056 del 18.08.2021** [\(all.17\)](#).
21. **addirittura, e per di più** in data **30.08.2021**, a seguito di rinuncia dell'incarico lavorativo da parte di un vincitore del concorso *de quo*, il resistente faceva scorrere la graduatoria di merito nazionale e, con provvedimento pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione [\(link\)](#), veniva assegnato un posto alla candidata **Francisca Camero**, che trovavasi collocata in posizione deteriore n. **2.908 con punti 153,75** rispetto a quella della ricorrente n. **2769 con punti 155,75** [\(all.02\)](#), una sede in **PUGLIA**, proprio la regione scelta come **PRIMA preferenza dalla Scialpi** [\(all.04\)](#), ed esattamente quella presso l'Istituto Comprensivo di Oria (BR) [\(all.18\)](#).

Concorso Dirigenti Scolastici -Ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali				
Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Regione di assegnazione	Priorità richiesta
2.908	CAMERO	FRANCISCA	PUGLIA	1
2.909	MILIA	ISOTTA	SARDEGNA	1
2.910	PIANELLI	ERMINIA	TOSCANA	1
2.911	SFERLAZZA	MARIA CARMELA	LOMBARDIA	6
2.912	DEVINCENZIS	IMMACOLATA	PIEMONTE	11
2.913	BIANCHI	FAUSTO	LOMBARDIA	2
2.914	MALANDRINO	AURORA	LOMBARDIA	2
2.915	TAGLIANETTI	PATRIZIA	LOMBARDIA	2
2.916	ARNALDI	ALESSANDRA	VENETO	6
2.917	MANDALARI	ROSA GIUSEPPA	FRIULI VENEZIA GIULIA	16

A riprova che l'Amministrazione **può sempre rendere disponibili i posti dati a reggenza**, essendo temporanei, contestualmente veniva revocato l'incarico che nel frattempo era stato affidato ad altro DS sulla sede della città di Oria ([all.18](#)) in favore della Camero.

Ciò ha comportato, senza dubbio alcuno, sia una **lesione di ogni qualsivoglia principio meritocratico**, derivante dalla migliore posizione in graduatoria occupata dalla ricorrente, che la **palese violazione del principio di imparzialità e di discriminazione** a cui soggiace la PA avendo favorito una candidata **con minor punteggio**.

22. Non sono mai state concrete, e allo stato non sussistono, pertanto, esigenze tecniche o organizzative ostative all'assegnazione del posto richiesto oppure ragioni oggettive contrarie a quelle della Prof.ssa Scialpi che rendano prevalente l'interesse della PA all'assegnazione della ricorrente presso una sede scolastica nella provincia di Taranto, o in una sede più vicina, atteso il chiaro diritto di quest'ultima **alla tutela del disabile al quale deve prestare assistenza**.
23. In mancanza di un provvedimento giudiziale favorevole, la ricorrente sarà costretta a permanere in servizio nella Regione di iniziale assegnazione, l'Emilia Romagna, per un periodo almeno **pari a tre anni (cfr. all.06)**, il che rende attuale, irrimediabile e gravissima la lesione di valori ed interessi costituzionalmente garantiti come quelli, per l'appunto, in materia di famiglia e di tutela delle persone affette da handicap.

Una volta decorso il termine apposto all'incarico *de quo* presso l'attribuita sede in Emilia Romagna, infatti, ogni speranza di riavvicinamento della ricorrente presso l'abitazione della propria madre passerebbe comunque per l'insindacabile e discrezionale decisione del dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza, Emilia Romagna, nell'ambito di una procedura regionale che risulta peraltro assai asfittica e problematica, siccome limitata al 30% complessivo dei posti vacanti annualmente (v. art. 9 comma 4 del CCNL area V del 15.07.2010 come modificato dall'art. 53 del nuovo Contratto 2016/18, [all.19](#)).

In mancanza di un provvedimento di accoglimento della domanda giudiziale, **anche in sede cautelare**, e tenuto conto del tempo necessario per gli spostamenti, viene peraltro seriamente compromesso irrimediabilmente anche il diritto della ricorrente alla piena fruizione e valorizzazione dei **n. 3 giorni di permessi retribuiti al mese**

per handicap, previsti sempre dall' art. 33 comma 3 della legge 104/1992 nonché di quello del soggetto bisognoso.

Per quanto detto, la sistemazione oggi riservata alla ricorrente pregiudica ineluttabilmente e sine die la possibilità per quest'ultima di assistere la madre affetta da handicap grave in qualità di referente unico e figlia unica lasciandola priva di ogni cura.

La riferita condotta della convenuta è, dunque, da ritenersi palesemente illegittima per i seguenti

#### MOTIVI E FUMUS BONI IURUS

A) PORTATA DELLA LEX SPECIALIS N. 104/92, NORMA SOVRAORDINATA, TUTELA COSTITUZIONALE, ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO CONCORSUALE PER CONTRASTO CON NORMA IMPERATIVA, LESIONE DEL BENE DELLA VITA

Come dedotto in fatto, appare assai lacunosa e di dubbia interpretazione la formulazione dell'art. 15, comma 3, del Bando di concorso D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 overosia *“I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. [...omissis..] Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992”*.

Ciò è provato, infatti, dalla decisione dell'amministrazione scolastica di non far valere le precedenze di cui agli artt. 21 e 33 co. 5 della legge 104/1992 nella fase di assegnazione dei nuovi dirigenti scolastici vincitori di concorso alle regioni, ma solo successivamente.

Tale esegesi conduce indubitabilmente a conclusioni che appaiono tutte egualmente paradossali, lesive di valori e di diritti costituzionali nonché, soprattutto, contra legem.

Ed infatti, o si deve accettare di escludere dall'esercizio dei diritti di precedenza quel numero consistente di vincitori di concorso che “per malasorte” sono stati assegnati ad altra regione **rendendo concreto così una grave ed inammissibile disparità di trattamento, in sede concorsuale, tra candidati e candidati nell'applicazione della legge 104/1992 e dei numerosi valori/ diritti costituzionalmente garantiti ad essa sottesi;**

oppure, in alternativa, si deve accettare che risulti ugualmente rispettoso del diritto di precedenza ex art. 33 comma 5 della legge 104/1992 anche l'aver assegnato una candidata come l'odierna ricorrente presso I.C. S. PERTINI 1 – in REGGIO EMILIA, più vicino alla città di SAVA (TA), “secondo criterio di viciniorietà” (ironico!), in

barba agli 800 Km che dividono le due città e, pertanto, l'impossibilità materiale per la lavoratrice di ricorrere anche al più gravissimo pendolarismo pur di continuare a prestare tutela alla madre disabile.

In ambedue le ipotesi si concretizzata, perciò, una chiara illegittima condotta dell'amministrazione che ha posto in essere una gravissima preclusione delle sacrosante prerogative stabilite dall'art. 33 L. n. 104/92, fin dalla formazione della prima graduatoria generale di merito.

Illogica appare, infatti, la motivazione per la quale il MI vorrebbe riconoscere il titolo di preferenza stabilito dalla l. 104/92, solo successivamente all'assegnazione dell'ambito regionale in favore del candidato risultato vincitore in un concorso nazionale.

Inoltre, la disposizione dettata dall'art. 15 del bando di concorso, secondo cui l'applicazione degli artt. 21 e 33, l. n. 104/92 sarebbe riservata al singolo Ufficio Scolastico Regionale "nell'assegnazione della sede di servizio" non è neppure supportata da alcuna fonte sovraordinata, "La tesi ministeriale, secondo cui le prerogative stabilite dalla citata disciplina potrebbero attuarsi unicamente nell'ambito regionale appare priva del necessario appiglio normativo e si pone in contrasto con le primarie esigenze di tutela, ad essa sottese» ([Corte Appello di Milano, Sent. n. 916/2021 del 15.07.2021, all. 25](#)).

Vero è che, pure più di una volta, la **Consulta** ha confermato che la L. 104/1992 è finalizzata alla tutela della salute psico-fisica del disabile e che il ruolo delle famiglie "... *resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap*" e che il predetto diritto, ricompreso dell'assistenza e della socializzazione, va garantito e tutelato al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che come facente parte di una formazione sociale che, **ai sensi dell'art. 2 Cost.**, deve intendersi «*ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico*».

Sempre la Consulta ha ribadito che "*la legge n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, come ha più volte avuto occasione di affermare la Corte in riferimento all'art. 33, c. 5.*" (Corte Costituzionale, 22.07.2002 n. 372).

L'assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione rappresentano basilari fattori di sviluppo della personalità e validi strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (Corte Cost. n. 213 del 2016; n. 158 del 2007 e n. 350 del 2003).

Ne discende che il diritto alla salute psico-fisica deve essere garantito e tutelato al soggetto con handicap in situazione di gravità, anche in quanto appartenente a una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'art. 2

Cost., deve intendersi «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico» (Corte Cost. n. 213 del 2016; n. 138 del 2010), ivi compresa, quindi, la comunità familiare.

L'art. 33 comma 5 della Legge 104/92, dunque, ha il fine di garantire continuità di assistenza del diversamente abile e il diritto dello stesso di essere assistito da persona di famiglia e, anche, di assicurare il diritto del lavoratore di poter prestare assistenza al proprio familiare costituendo una effettiva forma di tutela del diritto alla salute.

Per la **Suprema Corte**, difatti, "*La garanzia della vicinanza del luogo di lavoro rispetto alla residenza è strumento che agevola la tutela dell'integrità fisica del disabile*" (da **Corte Costituzionale**, 18.07.1997 n. 246).

In virtù dei principi sovranazionali della tutela della persona disabile la **Corte di Cassazione, Sezione Lavoro**, anche con ordinanza del 22.03.2018, n. 7120, **ha ribadito che al dipendente va riconosciuto il diritto soggettivo al lavoro presso una sede prossima alla residenza del congiunto (madre) da assistere.**

È inconfutabile, perciò, che il **bando concorsuale oggi in esame si pone più che in contrasto con la disciplina generale, di rango primario**, volta a tutelare le esigenze di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, e della *lex specialis* L.104/1992, sulla quale non può prevalere.

I disposti di cui all'**art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992**, secondo la **Suprema Corte**, devono essere interpretati sulla base dell'art. 3 comma 2° Costituzione, dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni del 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009, in funzione della tutela della persona disabile (**Corte di Cassazione**, 7.6.2012 n. 9201).

Le posizioni giuridiche soggettive in capo agli interessati, per il loro fondamento costituzionale e di diritto sovranazionale, sono da reputarsi diritti soggettivi che, di volta in volta, necessitano di un bilanciamento di interessi con relativo onere probatorio in capo al datore di lavoro (cfr. **Corte di Cassazione**, 18.2.2009 n. 3896, onere probatorio).

Detto bilanciamento, per la **CASSAZIONE**, "*dovrà valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegare e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte*" (Cass. n. 24015 del 2017; n. 25379 del 2016 del 2016; n. 9201 del 2012).

La ricostruzione del quadro normativo nazionale e sovranazionale e dei principi giurisprudenziali, ormai ben consolidati, induce a ritenere che nel bilanciamento di interessi e di diritti del lavoratore e del datore di lavoro,

entrambi costituzionalmente rilevanti, occorrerà che si valorizzino le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore, salvaguardando condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui la persona con disabilità si trova inserita evitando conseguenze negative derivanti dal trasferimento del congiunto ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte (Corte di Cass., n. 25379/2016; Corte di Cass., n. 9201/2012).

La **Cassazione**, a tal riguardo, ha inoltre stabilito che **il diritto di precedenza non opera solo in fase di costituzione del rapporto, bensì anche nel corso dello stesso**: "*In materia di assistenza ai portatori di handicap, l'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, nel testo modificato dalla legge n. 53 del 2000 e dalla legge n. 183 del 2010, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con l. n. 18 del 2009.*" (Cass. civ. Sez. Lav., 01.03.2019, n. 6150).

È dato constatare, dal raffronto con il sistema della mobilità dei docenti e della deroga apportata dal CCNI alla regola desumibile dall'art. 33 1. n. 104/1992 e s.m., per come interpretata dalla Consulta e dalla giurisprudenza di legittimità che: "*la clausola pattizia appena citata, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva, deve ritenersi nulla, a norma dell'art. 1418 C.C., per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33 co. 5 1. 5.2.1992 n. 104, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento, con il solo limite, derivante dall'inciso "ove possibile" contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato*". (Tribunale di Taranto, ordinanze Dott. De Napoli del 17 13.08.2013, Dott. Palma, 15.09.2015; in conformità anche Tribunale di Palermo n. 7021/2018 Tribunale di Pisa sentenza n. 277/2018 del 19.6.2018).

Nel caso oggi in esame, la ingiustificata lesione del diritto soggettivo della ricorrente, e del proprio genitore, sono di tutta evidenza posto che, come riferito, l'interessata non ha potuto beneficiare della L.104/92 prima dell'assegnazione della Regione spettante e ciò sebbene in costanza di concorso e graduatoria di merito

**nazionale** essendo stata collocata in Emilia Romagna e non in Puglia **nonostante ne avesse diritto e ci fossero numerosi posti disponibili in quest'ultima regione.**

In eguale caso a quello oggi in esame, IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA, con ordinanza n. 6788/2019 del 8.10.2019 ha statuito che:

*"La norma su cui la ricorrente fonda l'asserito diritto all'assegnazione alla Regione Sicilia, in una sede il più possibile vicina al proprio domicilio - ossia l'art. 33 comma 5 della Legge 104/92 - stabilisce che il lavoratore che assista il genitore disabile ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Non si tratta, quindi, di un diritto potestativo, ma di un diritto condizionato alla concreta disponibilità di una sede tenuto conto dell'organizzazione del in situazione di handicap. **Con riferimento specifico ai dirigenti scolastici, i vari contratti collettivi nazionali succedutisi nel tempo non hanno fatto alcun riferimento alle eventuali esigenze di familiari portatori di handicap. Ne discende che per i dirigenti scolastici, diversamente da quanto previsto per i docenti e il personale ATA, non avendo le norme pattizie previsto una disciplina specifica, occorre fare riferimento ai principi generali di cui alla Legge n. 104/1992. La suprema Corte, nell'ordinanza emessa n. 6150/2019, ha statuito che l'art. 33 comma 5 cit. va interpretato nel senso che il diritto di assistere il familiare effetto da handicap grave può essere esercitato anche nel corso del rapporto di lavoro in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e le esigenze di tutela a garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap. Ciò posto, nel caso in oggetto l'amministrazione ha applicato l'art. 15 del Bando che prevede l'applicazione dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 possa avvenire solo quando il direttore generale dell'USR della Regione di assegnazione individui in un successivo momento la sede di servizio. L'applicazione di tale statuizione risulta illogica a fronte dell'interesse primario degno di tutela. Inoltre, la disposizione di rango secondario, quale è la norma contenuta nel bando di concorso, non può violare la norma di rango primario e speciale della Legge n. 104/1992 che impone il rispetto della scelta prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al proprio domicilio. Pertanto, osserva il tribunale, la tutela del diritto deve essere necessariamente anticipata alla fase di assegnazione della regione prescelta".***

Parimenti, a tar riguardo, chiarissimi sono i preziosi insegnamenti dei GIUDICI DEL COLLEGIO DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO, in fattispecie identica a quella odierna, i quali vengono fatti propri da questa difesa e dalla ricorrente, e oggi riproposti in questa sede mediante trascrizione integrale, allorquando statuivano con Sentenza n. 916/20121 del 15.07.2021 ([all.25](#)):

- che *“Il quadro normativo così tracciato, pur evidenziando la portata nazionale del concorso in questione, non consente – tuttavia – di ritenere perciò solo preclusa l’applicazione delle prerogative stabilite all’art. 33 l. n. 104/92, fin dalla formazione della prima graduatoria generale di merito”*;
- che *“Nessun elemento in tal senso è ricavabile dalla disciplina della procedura, stabilita dalle fonti primarie e dal Regolamento, invocati dal Ministero, che non contengono alcuna espressa esclusione, né alcuna disposizione incompatibile con la piena attuazione della tutela della disabilità in ogni fase della procedura”*;
- che *“Non appare, infatti, comprensibile per quale ragione l’estensione del reclutamento ai posti vacanti in tutte le regioni impedirebbe il riconoscimento del titolo di preferenza stabilito dalla l. 104/92, già in vista della scelta dell’ambito regionale di assegnazione del candidato risultato vincitore”*;
- che *“Pertanto, la disposizione dettata dall’art. 15 del bando di concorso, secondo cui l’applicazione degli artt. 21 e 33, l. n. 104/92 sarebbe riservata al singolo Ufficio Scolastico Regionale “nell’assegnazione della sede di servizio”, vale a dire nella fase successiva alla scelta della regione, appare priva di alcun supporto nelle fonti sovraordinate”*;
- che *“Essa non può, pertanto, in alcun modo prevalere sulla disciplina generale – di rango primario – volta alla tutela delle esigenze di assistenza e integrazione sociale delle persone con disabilità, dettata dalla l. 104/1992, con la quale la stessa si pone in insanabile contrasto”*;
- che *“**Emblematico** appare il caso di specie, in cui P\*\* – pacificamente titolare dei diritti ex l. 104/1992 per l’assistenza alla madre residente a RUVO DI PUGLIA – è stata posta in condizione di scegliere la sede con priorità nell’ambito della LOMBARDIA, regione individuata in base alla graduatoria nazionale”*;
- che *“**Superfluo rilevare la sostanziale inutilità della precedenza così esercitata**”*;
- che *“Proprio la fattispecie oggetto del presente giudizio evidenzia nel modo più efficace come l’effettiva attuazione delle finalità, cui la l. 104/92 è preposta, ne richieda l’applicazione fin dalla prima fase della procedura concorsuale: quella dedicata alla scelta dell’ambito regionale di assegnazione del singolo vincitore, che costituisce lo snodo primario della distribuzione dei dirigenti scolastici sul territorio”*.
- *“Le prerogative del familiare dedito all’assistenza del disabile, se confinate alla sola fase regionale, possono – infatti – risultare in concreto totalmente vanificate”*.

Stando così le cose, conseguentemente, **sempre la CORTE D’APPELLO MILANESE** riteneva

«Le censure rivolte dal Ministero all’applicazione della l. 104/1992 – operata dal TRIBUNALE – alla procedura

concorsuale oggetto di causa nella sua globalità, comprensiva della prima fase di livello nazionale, non appaiono ad avviso della Corte condivisibili.

Come è noto, il concorso per la dirigenza scolastica si articola nella formazione di una graduatoria nazionale, in base alla quale i vincitori scelgono l'ambito regionale di assegnazione, seguita da una successiva fase in cui – all'interno di quest'ultimo ambito – viene individuata la sede di primo incarico.

***La tesi ministeriale, secondo cui le prerogative stabilite dalla citata disciplina potrebbero attuarsi unicamente nell'ambito regionale appare priva del necessario appiglio normativo e si pone in contrasto con le primarie esigenze di tutela, ad essa sottese»*** [\(Corte Appello di Milano, Sent. n. 916/20121 del 15.07.2021, all.25\).](#)

Sotto altro profilo, inoltre, l'assegnazione della ricorrente alla Regione Emilia Romagna risulta illegittima poiché il comportamento dell'amministrazione **ha leso il bene della vita** non avendo consentito alla predetta di poter assistere il proprio genitore in stato handicap grave.

Come anche affermato dalla CORTE DI APPELLO DI ANCONA, in identica causa, con SENTENZA DEL 28.01.2021 [\(all.24\)](#):

*“Il bilanciamento con la tutela alla salute del disabile cui è finalizzata la disposizione di cui all'art. 33 legge 104/92 non può essere quello a mantenere l'interessata nella sede a lei assegnata nella regione Marche, nel momento in cui tale assegnazione risulti essere stata illegittima, in quanto una simile interpretazione di risolverebbe nel consolidamento di una situazione contra ius impedendo la tutela giurisdizionale del diritto vantato.*

***Al contrario, l'interesse pubblico che va bilanciato con l'interesse tutelato dall'art. 33 l. 104/92 deve essere quello sussistente al momento della scelta della sede quando l'appellata chiede di esercitare il diritto all'assegnazione della sede più vicina al familiare disabile assistito”.***

*Si deve, pertanto, concludere che l'art. 33 comma 5 della L. n. 104/1992, per il quale il dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” è pienamente applicabile nel caso di specie ed integra una disposizione di legge imperativa che non può in alcun modo essere derogata dal bando di concorso, trattandosi di norma che è espressione dello Stato Sociale, in favore di coloro che si occupano dell'assistenza nei confronti di parenti disabili e ciò sul presupposto che il ruolo delle famiglie “resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap”(Corte Cost. 213/2016, 19/2009, 233/2005).*

*L'assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità ed idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua eccezione più ampia di salute psico-fisica [Corte Cost. n 213/2016, n. 158/2007 e n. 350/2003].*

Nello stesso dispositivo il Collegio della CORTE DI APPELLO DI ANCONA statuiva l'illegittimità del bando per contrasto con norma imperativa riferendo che:

**«A fronte di tale chiaro impianto normativo deve ritenersi nulla per contrasto con norma imperativa la disposizione del bando di concorso di cui all'art. 15, commi 2 e 3 per la quale: 2". I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR. 3. ... Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992".**

*"A tale proposito non può avere rilievo la circostanza che la graduatoria in esame è nazionale, elemento che al contrario avvalorava l'esigenza di esercitare il diritto di cui all'art. 33 legge 104/1992 prima dell'individuazione della Regione di destinazione, rischiando in caso contrario di vanificare del tutto l'interesse del disabile in assenza di un interesse contrario in capo all'amministrazione procedente.*

*Ed infatti, tutti i candidati che si decide di assumere sono stati ritenuti idonei ad occupare uno dei posti vacanti e disponibili individuati dall'amministrazione, sicché è indifferente, in assenza di diversa allegazione e prova della datrice di lavoro, quale candidato venga destinato ad un ambito territoriale piuttosto che ad un altro» (così [Corte di Appello di Ancona, Sent. 28.01.2021, all.24](#)).*

Sulla fattispecie portata al vaglio di codesto Ill.mo Tribunale vi è copiosa giurisprudenza, con particolare riferimento alla questione **dell'illegittimità e dell'assoluta inutilità** della L.104/92 se potuta essere invocata solo successivamente al momento il cui vi è stata già espletata l'assegnazione della Regione al candidato, ex art. 15 c.3.

Per comodità del lettore, si deposita [in un unico allegato n.26 una raccolta di sentenze e ordinanze](#) relative alla precedenza L.104/92 dei DIRIGENTI SCOLASTICI NEO ASSUNTI, con collegamenti ipertestuali, contenente ex multis i dispositivi giudiziali emanati dal Tribunale di **Lecco** Sentenza n. 60/2019, Tribunale di **Ancona**, Sentenza n. 78/2020, Tribunale di **Napoli Nord**, Ordinanza n. 49741/2019, Tribunale di **Roma** Ordinanza del

01.10.2019, Tribunale di **Terme Imerese** Ordinanza n. 17136/2019 del 15.10.2019, Tribunale di **Grosseto** Ordinanza. 1625/2019, Tribunale di **Rovigo** Ordinanza n. 2108/2019 , Tribunale di **Reggio Calabria**, Ordinanza del 4.11.2019 , Tribunale di **Genova**, Ordinanza n. 3661/2019 del 23.10.2019, Tribunale di **Bologna**, Ordinanza n. 6788/2019 dell'8.10.2019, Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale, decreto n. 98/2020, Tribunale di Reggio Calabria, Ordinanza n. 26/2020 del 3.1.2020, Tribunale di **Belluno** in Composizione Collegiale, decreto del 4.2.2020, Tribunale di **Ancona**, Sentenza n. 78/2020, Tribunale di **Locri (RC)**, Ordinanza n. 3025/2020, ai quali ci si riporta integralmente ritenendoli qui interamente trascritti.

Solo ad esempio *“E' del tutto irragionevole la previsione dell'art. 15 comma 3 del bando, nella parte in cui prevede che l'applicazione dei benefici della legge 104/92 possa avvenire solo in un momento successivo all'assegnazione regionale. Una simile limitazione, a fronte della primaria esigenza di tutela, è abnorme. E' invero, illogico non riconoscere la precedenza nella fase iniziale di assegnazione della regione. Del resto la disposizione di natura secondaria, che è la norma del bando, non può violare la norma di rango primario e speciale della l. 1992/n. 104. Una disposizione di natura secondaria, per effetto del principio della gerarchia delle fonti normative, non può, giammai, infrangere una disposizione di rango primario. E, quando siffatta violazione, patologicamente, si realizza, la norma di rango inferiore è nulla ai sensi dell'art. 1418, 1° comma c.p.c.”.* (TRIBUNALE DI LECCO SENTENZA N. 60/2019, [all.26](#)).

Ed ancora, *“Non si vede, poi, come il fatto che si trattasse di una procedura nazionale abbia potuto impedire o rendere così difficoltoso il riconoscimento del diritto di precedenza, essendo, al contrario, naturale che, nell'ambito di una procedura nazionale, a livello nazionale debba anche essere permesso l'esercizio del diritto ex L. n. 104/1992. D'altronde, è evidente che il riconoscimento del diritto di precedenza solo nella fase di immissione in ruolo, ossia nell'ambito della regione assegnata in virtù del solo criterio della graduatoria di merito, frustra del tutto le esigenze primarie e di rango costituzionale poste a base dei diritti riconosciuti dalla legge 104/ 1992, comportando conseguenze illogiche e irrazionali, contrarie allo spirito della legge”* (TRIBUNALE DI ANCONA, SENTENZA N. 78/2020, [all.26](#)).

**B) INCONFERENZA DI QUALSIVOGLIA ELEMENTO MERITOCRATICO A GIUSTIFICAZIONE DELLE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E PIÙ IN GENERALE PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA EX ARTT. 3 E 97 COST**

A scanso di equivoco, si ritiene utile dissipare fin d'ora ogni eventuale dubbio sulla rilevanza dell'elemento **meritocratico** nella scelta assunta dall'amministrazione scolastica nella vicenda in esame.

Posto che oggi non si è al cospetto di ipotesi di sottrazione di posti agli aventi diritto bensì innanzi al **diritto di precedenza** nella scelta di sede tra quelle disponibili, mezzo di tutela dei valori costituzionalmente protetti, è un dato di fatto che in molte regioni le disponibilità di posti siano risultate, in proporzione, di gran lunga maggiori rispetto a quelle delle altre e/o che alcune di queste siano risultate assai meno desiderabili in base alla provenienza dei candidati vincitori.

Nelle regioni con maggiori disponibilità di posti e scarsa appetibilità, soprattutto quelle nord, un candidato ivi residente ha ottenuto molte più possibilità di non esser sradicato dal proprio territorio facendo valere concretamente il proprio diritto di precedenza ex l. 104/1992 mediante attribuzione di incarico presso una scuola ubicata nel Comune di residenza proprio o dell'assistito.

**L'elemento della casualità**, perciò, ha di fatto determinato le assegnazioni dei candidati DS ai ruoli regionali e, di conseguenza, anche nella possibilità di esercizio di diritti previsti dalla legge **tanto da vanificare già *ab origine* qualsivoglia irragionevole tentativo e/o pretesa di giustificare la scelta effettuata dall'amministrazione per l'obbligo/dovere di dare piena applicazione del criterio meritocratico.**

Il sacrificio del diritto di precedenza alla sola fase relativa alla scelta della sede scolastica di primo incarico, ancora una volta, non garantisce affatto il rispetto del criterio del merito ed affida alla buona sorte degli interessati e alla mera casualità dell'esser nato in una regione piuttosto che in un'altra.

**C) DISCRIMINAZIONE. INESISTENZA DI ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE TECNICHE O ORGANIZZATIVE OSTATIVE ALL'ASSEGNAZIONE DEL POSTO RICHiesto. POSTI LIBERI E DISPONIBILI, SEDI NORMO DIMENSIONATE ATTRIBUITI A INCARICHI DI REGGENZA A TEMPO DETERMINATO.**

Come nel caso portato innanzi a codesto Tribunale, privare della precedenza di cui alla l. 104/1992 buona parte dei candidati vincitori senza che vi siano opposte effettive, superiori esigenze dell'amministrazione costituisce una inaccettabile **forma di discriminazione**.

La precedenza nella scelta di sede tra quelle disponibili, fatta da chi risulta già vincitore di concorso e deve assistere in via esclusiva un familiare con handicap grave, è condizione del tutto neutra per la PA posto che, quest'ultima, non ha alcun reale interesse contrario a che la ricorrente presti servizio in Puglia piuttosto che Emilia Romagna, sul punto **"tutti i candidati che si decide di assumere sono stati ritenuti idonei ad occupare uno dei posti vacanti e disponibili individuati dall'amministrazione, sicché è indifferente, in assenza di diversa allegazione e prova della datrice di lavoro, quale candidato venga destinato ad un ambito territoriale piuttosto che ad un altro"** (così [Corte di Appello di Ancona, Sent. 28.01.2021, all.24](#)).

L'amministrazione scolastica per l'a.s. 2021/2022, per di più, ha deciso di attribuire, **successivamente all'assegnazione della ricorrente alla scuola in Reggio Emilia**, numerose sedi scolastiche rimaste scoperte in reggenza a dirigenti scolastici già titolari in altri istituti nonostante il legislatore, ma anche la medesima amministrazione, si erano imposti di superare la lunga e tormentata fase delle reggenze.

Queste ultime, infatti, constano in incarichi temporanei **a tempo determinato** accettati dai dirigenti in altra scuola, contemporaneamente a quello di titolarità, al fine di assicurare un miglior servizio organizzativo rispetto fornito dai collaboratori di cui il reggente, in ogni caso, deve pur sempre necessariamente circondarsi per poter assicurare la conduzione di una scuola.

In aggiunta, numerosissime delle suddette sedi scolastiche destinate a reggenze della Puglia, ed anche della provincia di Taranto, **non sono per nulla sottodimensionate (cfr. all.15)**.

La scelta dell'amministrazione di sovraccaricare di lavoro e ulteriormente retribuire dirigenti già titolari in altre scuole, anziché trovare adeguata sistemazione a chi, come la ricorrente, deve assistere nella sua qualità di referente unico un familiare con handicap grave, risulta sorprendente oltre che illegittima poiché chiaramente lesiva di interessi legittimi costituzionalmente protetti e ciò, pure, in mancanza di valide esigenze organizzative da opporre.

**Appare, dunque, palesemente violato il principio di uguaglianza ed il più generale principio di ragionevolezza ex artt. 3 e 97 Cost.** alla luce dei quali la Legge, nel perseguimento del prioritario obiettivo del buon andamento della Pubblica Amministrazione, deve in ogni caso regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse.

**La giurisprudenza amministrativa è conforme in tal senso.**

Per il **TAR TORINO Sez. I, Sent. n. 265 del 27/02/2018**: "*La domanda di trasferimento di pubblico dipendente, presentata ai sensi della l. n. 104 del 1992, può essere negata solo nell'ipotesi in cui il trasferimento ostacoli il corretto funzionamento della struttura organizzativa in cui viene svolta l'attività lavorativa e se non vi è disponibilità di organico nella sede richiesta; la Pubblica amministrazione ha però l'onere di indicare in maniera compiuta le ragioni organizzative che ostano all'accoglimento della domanda, per rendere percepibile di quali reali pregiudizi risentirebbe la sua azione, mentre non può limitarsi ad invocare generiche esigenze di corretta organizzazione e buon andamento.*" (così conformemente anche **TAR Catania, Sez. III, n.2634 del 24/10/2016**).

Per il **TAR MILANO, Sez. III, Sent. n.738 del 15/03/2018** "*La posizione del dipendente pubblico, il quale chieda l'assegnazione per trasferimento ad altra sede di servizio ai sensi della predetta norma deve essere qualificata in termini non di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, dovendo l'Amministrazione valutare l'istanza alla*

luce delle proprie esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio. In tal senso depone il chiaro disposto della legge "ove possibile".

Nondimeno il trasferimento ex art. 33 comma 5, L. n. 104/1992 può essere negato solo se sussistono effettive e ben individuate esigenze di servizio che, peraltro, l'Amministrazione deve indicare in maniera compiuta. Trattandosi, infatti, di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione deve comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata.

Il trasferimento può essere negato solo se ne conseguano effettive e ben individuate criticità per l'Amministrazione, la quale ha l'onere di indicarle in maniera compiuta per rendere percepibile di quali reali pregiudizi risentirebbe la sua azione, mentre **non può limitarsi ad invocare generiche esigenze di corretta organizzazione e buon andamento**".

Per il **CONSIGLIO DI STATO sez. III, n.5113, 10/11/2015**: "Il diritto del dipendente pubblico ad ottenere il trasferimento a una sede di lavoro che consenta di prestare assistenza al congiunto disabile (configurabile, ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992, "ove possibile") non viene meno nel caso in cui l'amministrazione che si oppone non dia adeguata prova delle ragioni oggettive che rendono prevalente l'interesse organizzativo a trattenere il dipendente nell'attuale sede e, dunque, recessivo l'interesse alla tutela del disabile al quale prestare assistenza."

Ritenuta l'accennata consolidata giurisprudenza si può serenamente affermare che il MI non abbia operato, nella fattispecie odierna, un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, né ha opposto cause ostative alla richiesta di assegnazione nel Regione Puglia della ricorrente *per incompatibilità con divergenti esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, tali da determinare un danno per la collettività* (**CASSAZIONE 829/2001, 12692/2002, Cass. civ. Sez, Unite Sent., 27.03.2008, n. 7945**).

A tal riguardo, come sempre ribadito da giurisprudenza amministrativa, **TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 1000/2014 del 29.9.2014**, "...il rischio di problemi organizzativi deve essere valutato in rapporto allo specifico settore di impiego del soggetto che chiede il trasferimento.

Poiché la situazione di scopertura delle piante organiche in diversi settori dell'amministrazione ha ormai assunto un carattere stabile e quasi fisiologico, un'analisi astratta delle conseguenze della sottrazione di un dipendente porterebbe alla sostanziale disapplicazione dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992, aprendo la strada a dinieghi basati su clausole di stile.

*Per evitare questo risultato, certamente non voluto dal legislatore, e salvaguardare invece il significato e l'utilità sociale dell'assistenza prestata dai lavoratori ai propri familiari invalidi, è necessario riferire l'inciso "ove possibile" contenuto nel comma 5 dell'art. 33 della legge 104/1992 all'unità organizzativa in cui il dipendente è inserito.*

*Se non sono in corso ristrutturazioni con passaggio di dipendenti da un settore all'altro all'interno della medesima sede, ai fini del trasferimento vanno considerate solo le ripercussioni che potrebbero verificarsi nel breve periodo sull'attività istituzionale svolta dal richiedente" (TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 1000/2014 del 29.9.2014).*

Ciò detto, l'onere di dimostrare le eventuali cause tecniche organizzative e/o produttive ostative all'applicazione dell'art. 33 comma 5 e alla precedenza invocate dalla Prof.ssa Scialpi e/o l'insussistenza di posti vacanti nell'organico di diritto Area V nei ruoli della Regione Puglia è tutto a carico dell'amministrazione convenuta.

Per il **Tribunale Bari**, infatti, *"Deve trovare applicazione il fondamentale principio della vicinanza della prova secondo cui l'onere probatorio deve essere posto in capo al soggetto "più vicino" al fatto da provare, per il quale la prova risulta, appunto, più agevole.*

*Pertanto è l'azienda datrice di lavoro il soggetto che meglio di chiunque altro conosce le proprie esigenze organizzative e produttive e quindi può essere materialmente in grado di dimostrare che l'assegnazione dell'istante alla sede a lui più vicina non sia possibile. **Diversamente opinando si finirebbe per gravare il lavoratore di una sorta di prova diabolica che, di fatto, svuoterebbe di contenuto la tutela che la l. n. 104/1992 ha introdotto"** (Tribunale Bari Sez. Lav., 26.06.2018).*

In buona sostanza la convenuta dovrebbe rendere note le motivazioni per le quali ha inteso negare alla ricorrente il diritto di precedenza su una sede in Puglia ai sensi dell'art. 5 l.104/92, nonostante la dimostrata esistenza di strutture scolastiche alternative e disponibili, **prima e perfino dopo l'attribuzione del suo incarico in Reggio Emilia**, così come dovrebbe riferire il perché abbia voluto destinare alle reggenze numerosi vacanti sedi della Puglia con conseguente sottrazione di possibili posti da attribuire alla categoria comprendente la prof.ssa Scialpi, beneficiaria delle tutele derivanti dalla *lex specialis* sull'handicap.

Ancora il MI dovrà dare conto circa le motivazioni che lo hanno "costretto" a trattenere in servizio un elevato numero di dirigenti scolastici, in prossimità della pensione, che hanno fatto domanda sottraendo così ulteriori posti da poter assegnare, per precedenza ex. L.104/92, alla ricorrente.

D) L'IMPOSSIBILITÀ DI UNA RISOLUZIONE "NATURALE" DELLA VICENDA NEL MEDIO/LUNGO PERIODO

Nemmeno la ricorrente potrebbe validamente ovviare all'odierna sistemazione contando in una soluzione celere della vicenda, cioè affidandosi al sistema della mobilità territoriale per un riavvicinamento a breve mediante futuro trasferimento.

Come quello ottenuto dalla predetta, ogni incarico dirigenziale ha una durata minima di tre anni, come stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, art. 29 TUIP e DM 138/2017.

In mancanza di provvedimento giudiziale favorevole, la **Prof.ssa Scialpi** sarebbe dunque costretta a permanere in servizio in Emilia Romagna per un periodo almeno pari a tre anni, corrispondente alla durata minima dell'incarico dirigenziale ([cfr. all.06](#)).

**Tanto renderebbe devastante ed irrimediabile la lesione dei valori e degli interessi costituzionalmente garantiti in materia di famiglia e di tutela della persona affetta da handicap** (cfr. art. 15 bando di concorso).

In più, si precisa, che una volta incardinata definitivamente nei ruoli della Regione Emilia Romagna, il diritto ex art. 33 comma 5 della legge 104/1992 della ricorrente **non avrebbe più neppure la possibilità di una successiva riproposizione per la regione Puglia** atteso che, una volta decorso il termine apposto all'incarico *de quo* in Reggio Emilia da tre a cinque anni, ogni speranza di riavvicinamento passerebbe comunque per l'insindacabile e discrezionale decisione del dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza, nell'ambito di una mobilità interregionale che risulta peraltro assai problematica e difficoltosa poiché, come già riferito in premessa, limitata al 30% complessivo dei posti vacanti annualmente (art. 9 comma 4 del CCNL area V del 15/07/2010 come modificato dall'art. 53 del nuovo Contratto 2016/18, [all.19](#)).

<b>PERICULUM IN MORA</b> <b>L'ESIGENZA DI UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE D'URGENZA IN CORSO DI CAUSA</b>
---

Il *fumus boni iuris* è più che riscontrabile nella parte motivazionale del presente atto nonché comprovato dalla offerta produzione documentale.

L'inutilità della possibilità di fruire dei benefici degli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992 solo una volta che il candidato è stato assegnato ad una Regione, e non nella fase precedente, nonché l'illegittimità

delle prescrizioni di cui all'art. 15, oltre che al contrasto di quest'ultimo rispetto alla norma imperativa e alla *lex specialis* sull'handicap, sono state già ampiamente acclarate, oltre che da numerosissimi Tribunali di 1° grado, anche dalla Corte di Appello di Milano con Sentenza n. 916/20121 del 15.07.2021 (all.25) che da quella di Ancona con Sentenza del 28.01.2021 (all.24).

Quest'ultima statuiva pure la nullità dell'art. 15 bando concorsuale de quo!

La domanda appare tutt'altro che manifestatamente infondata, quindi meritevole di accoglimento anche alla luce della innanzi richiamata giurisprudenza.

Relativamente al *periculum* si riferisce che i tempi per lo svolgimento dell'ordinario giudizio di merito risultano assolutamente incompatibili con la tutela del soggetto con handicap.

Laddove codesto Ill.mo Giudicante non accerti e non riconosca il diritto dell'istante ad ottenere la sede lavorativa richiesta, **anche in via cautelare**, questa sarà obbligata a dover prestare servizio **per almeno TRE anni**, come stabilito dal **decreto prot. n. 692 del 26.08.2021 a firma dell'USR per l'Emilia Romagna (all.06)**, nella città di REGGIO EMILIA a circa 800 KM dalla città di residenza.

La ricorrente, infatti, ha prestato fino al 31.08.2021 imprescindibile attività di assistenza, in qualità di referente unico (all.09), in favore della propria madre **Biasi Maria Pasana** soggetto invalido al 100%.

Per la diagnosi "*ca mammario operato e radiotrattato, ipoacusia bilaterale, osteoartrosi nodulare delle mani. 31*", la Commissione Medica invalidità civile ASL di Taranto nr. 7 di Manduria riconosceva la medesima "**INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/88) GRAVE 100%**" e tanto senza obbligo di revisione (all.10) e, perciò, veniva pure dichiarata **PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (comma 3 art 3)**" ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio n. 104/92 (all.11).

**I tre giorni di permesso mensile ex art. 3 comma 3 - L. 104/92**, di cui la ricorrente è stata fruitrice nell'anno scolastico 20/21 appena volto al termine (all.09), sono assolutamente inutili e del tutto insufficienti al fine di poter prestare l'indispensabile assistenza nei confronti del soggetto bisognoso considerato che, a causa della notevole distanza della città di Reggio Emilia da quella di Sava (TA) di circa **1.600 Km tra l'andata e il ritorno**, occorrono solo due giorni di viaggio residuando un solo giorno al mese per l'effettiva assistenza.

Si consideri inoltre che la Prof.ssa Scialpi **ha sempre prestato giornalmente, e quindi non solo nella misura dei citati tre giorni di permesso mensile**, cure e assistenza alla propria madre per cui ad **oggi non vi è più nessuno che possa sopperire ai bisogni dell'anziana disabile** come ha fatto la ricorrente, per quanto già detto fino al 31.08.2021, tenuto anche conto che il coniuge della bisognosa è soggetto 80enne (all.08).

Il pregiudizio derivante dall'allontanamento della ricorrente dalla Puglia e dalla città di Sava (TA) è già **attuale e sta ledendo irrimediabilmente, senza rimedio alcuno**, la sig. **Biasi** che si vede senza dubbio privata della fondamentale assistenza, tutelata costituzionalmente, **fornita quotidianamente dalla figlia** con **conseguenti attuali gravissimi e non risarcibili danni**.

La Scialpi si trova, quindi, innanzi ad una vera e propria beffa: si vede costretta a rinunciare ingiustamente alla propria carriera ed al posto di lavoro, proprio nel momento in cui sembrava finalmente raggiunta la meritata stabilità, al termine di anni di sacrifici ed all'esito di un percorso selettivo che l'ha vista "teoricamente" vincitrice, oppure dovrà lasciare priva di cure il proprio genitore.

Al contrario l'assegnazione presso la giusta sede in Puglia le consentirà da un lato di poter prestare la propria attività lavorativa e, dall'altro, di poter agevolmente essere presente nella propria città di residenza e fornire la giornalmente la necessaria assistenza alla propria madre.

Nemmeno, infine, l'istante può sperare in una soluzione celere della questione sperando nella mobilità territoriale e, quindi, nella possibilità di un riavvicinamento nel breve periodo.

Per quanto già riferito, infatti, ogni incarico dirigenziale, ed anche quello della ricorrente [\(all.06\)](#), ha una durata minima di tre anni come stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, per cui la medesima dovrà essere per detto periodo in Emilia Romagna.

Sulla identica questione odierna **numerosissimi** sono i Tribunali che **hanno pacificamente riconosciuto i requisiti utili alla concessione dell'invocato provvedimento cautelare**. Molti di questi sono prodotti in una raccolta giurisprudenziale oggi depositata come [allegato n. 26](#) con collegamento ipertestuali.

**Ai dispositivi giudiziali ivi contenuti ci si riporta integralmente dandoli qui per interamente trascritti.**

**ISTANZA PER PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE EX ART 669 SEXIES COMMA 2 CPC**

Ad oggi l'istante si trova in servizio in Reggio Emilia [\(all.07\)](#) e **l'anziana madre portatrice di handicap grave è rimasta priva di ogni cura.**

Si rappresenta, quindi, che il **gravissimo ed irreparabile danno già concretizzatosi**, come innanzi dedotto, giustifica pienamente la sussistenza delle **ragioni di urgenza** da ritenersi **così impellenti da non poter permettere neanche minimamente di attendere il decorso di soli pochi giorni necessari per la convocazione**

della controparte.

Un provvedimento di accoglimento emanato anche a distanza di soli alcuni giorni, protrarrà l'impedimento della continuità dell'assistenza fornita dalla Scialpi in favore della disabile, con attuali, irrimediabili conseguenze pregiudizievoli per il benessere e la salute psicofisica dell'assistita che mai potranno essere successivamente reintegrati per equivalente.

o o o o o

Ciò premesso e riferito, **PIERANGELA SCIALPI**, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

#### CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro, previa comparizione delle Parti e fissazione dell'udienza di discussione, reietto ogni avverso dedotto che sin d'ora s'impugna e disconosce, ai sensi degli artt. 414 e 700 cpc Voglia così provvedere:

#### IN VIA CAUTELARE ED URGENTE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 669 SEXIES COMMA 2 CPC

Riconosciuti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*,

1. **DISPORRE la IMMEDIATA SOSPENSIONE E DISAPPLICAZIONE** del decreto prot. n. 692 del 26.08.2021 a firma MI USR per l'Emilia Romagna di assegnazione della ricorrente ai ruoli dell'USR per l'Emilia Romagna, con il quale vi è stata l'individuazione della sede della ricorrente per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo dell'amministrazione nella predetta regione a decorrere dal 1.09.2021, del conseguente provvedimento di conferimento di primo incarico presso REIC850003 - I.C.S. PERTINI 1 - REGGIO EMILIA (RE), nonché di ogni eventuale altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 15 e ss. del bando D.D.G.M.I.U.R. n. 1259 del 23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017), con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto.
2. **CONSEQUENTEMENTE** e per l'effetto, **DISPORRE l'IMMEDIATA ASSEGNAZIONE** della ricorrente, **anche in VIA PROVVISORIA**, presso un Istituto privo di Dirigente titolare e/o dato in reggenza *in primis* nella

provincia di Taranto, e nell'ordine, di Brindisi, Lecce, Bari tra quelle dichiarate disponibili dal MI per l'immissione in ruolo dei dirigenti vincitori di concorso e/o assegnate a reggenza a decorrere dal 1° settembre 2021; in subordine, ad uno dei posti assegnati ai candidati che trovasi in posizione di graduatoria deteriore rispetto quella della Prof.ssa Scialpi per l'anno scolastico 2021 che sono stati assegnati in Puglia mediante scorrimento di graduatoria sui posti rinunciati *in primis* nella provincia di Taranto, e nell'ordine, di Brindisi, Lecce, Bari; in subordine ad uno dei posti assegnati dal 1° settembre 2021 ai dirigenti scolastici privi di precedenza *in primis* nella provincia di Taranto, e nell'ordine, di Brindisi, Lecce, Bari e,

il TUTTO, per ognuna delle suddette richieste, secondo il principio di prossimità a partire da Sava (TA), città di residenza della ricorrente e del soggetto portatore di handicap grave, tra quelle dichiarate disponibili dal Ministero dell'Istruzione per l'immissione in ruolo dei dirigenti vincitori di concorso a decorrere per l'as 2021/2022.

3. **ACCANTONARE**, per l'anno scolastico 2022/2023, con inizio dal 1.9.2022, un posto tra quelli che si renderanno liberi dei dirigenti scolastici nelle Province nell'ordine di Taranto, Brindisi, Lecce, Bari in quanto collocati obbligatoriamente, per limite d'età **sempre nel rispetto del suddetto principio di prossimità a partire dalla città di Sava (TA)**.
4. **ADOTTARE**, in ogni caso, ogni più opportuno idoneo provvedimento volto a consentire la tutela effettiva della posizione soggettiva della ricorrente.
5. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio maggiorate del 30% ex DM n. 37/2018 con DISTRAZIONE ex art. 93 c.p.c., da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore che qui si dichiara anticipatario.

#### NEL MERITO

1. Accertare il pieno diritto della ricorrente alla precedenza di cui all'art. 33, commi 5, 6 e 7, della L. 104/92.
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'art. 15 del bando concorsuale D.G. M.I.U.R. n. 1259 del 23/11/2017, con il quale è stabilito che *"I vincitori sono invitati, dal competenteUSR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. [...omissis...]* Nell'assegnazione della sede di servizio, il competenteUSR si

atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992” in quanto lesivo ed ostativo dei diritti di precedenza ex L.104/92” in quanto ostativo del diritto di precedenza ex. L 104/92 per i motivi dedotti con il presente ricorso.

3. Per l’effetto, dichiarare e disporre la nullità e/o annullabilità e/o sospensione e/o disapplicazione dell’art.15, nella parte di interesse, del bando concorsuale D.G.M.I.U.R. n. 1259 del 23/11/2017.
4. Sempre per l’effetto, dichiarare il diritto della ricorrente a beneficiare della precedenza di cui della L. 104/92 e in particolare dell’art. 33, commi 5, 6 e 7, fin dalla fase precedente a quella dell’assegnazione alla Regione Emilia Romagna per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale.
5. Di conseguenza, dichiarare e disporre la nullità e/o annullabilità e/o sospensione e/o disapplicazione del decreto prot. n. 692 del 26.08.2021 a firma MI USB per l’Emilia Romagna di assegnazione della ricorrente ai ruoli dell’USB per l’Emilia Romagna, con il quale vi è stata l’individuazione della sede della ricorrente per l’assunzione a tempo indeterminato nel ruolo dell’amministrazione nella predetta regione a decorrere dal 1.09.2021; del conseguente provvedimento di conferimento primo incarico presso REIC850003 - I.C.S. PERTINI 1 - REGGIO EMILIA (RE), nonché di ogni eventuale altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 15 e ss. del bando D.D.G.M.I.U.R. n. 1259 del 23/11/2017.
6. Sempre di conseguenza, dichiarare e disporre la nullità e/o annullabilità e/o sospensione e/o disapplicazione dei provvedimenti a firma del Ministero convenuti finalizzati all’assegnazione degli incarichi di reggenza conferiti per l’as. 2021/2022 nella provincia di Taranto, e a seguire di Brindisi, Lecce, Bari **che risulteranno in contrasto con l’accertamento del diritto chiesto in tutela dalla ricorrente.**
7. Quindi **DISPORRE** l’**IMMEDIATA ASSEGNAZIONE** della ricorrente, **con effetti giuridici da 01.09.2021**, presso un Istituto privo di Dirigente titolare e/o dato in reggenza *in primis* nella provincia di Taranto, e nell’ordine, di Brindisi, Lecce, Bari tra quelle dichiarate disponibili dal MI per l’immissione in ruolo dei dirigenti vincitori di concorso e/o assegnate a reggenza a decorrere dal 1° settembre 2021; **in subordine**, ad uno dei posti assegnati ai candidati che trovasi in posizione di graduatoria deteriore rispetto quella della Prof.ssa Scialpi per l’anno scolastico 2021 e che sono stati assegnati in Puglia mediante scorrimento di graduatoria sui posti rinunciati *in primis* nella provincia di Taranto, e nell’ordine, di Brindisi, Lecce, Bari; **in subordine** ad uno dei posti assegnati dal 1° settembre 2021 ai dirigenti scolastici privi di precedenza *in primis* nella provincia di Taranto, e nell’ordine, di Brindisi, Lecce, Bari e, **il TUTTO, per ognuna delle suddette richieste, secondo il principio di prossimità a partire da Sava (TA), città di residenza della ricorrente e del soggetto portatore di handicap grave, tra quelle dichiarate**

disponibili dal Ministero dell'Istruzione per l'immissione in ruolo dei dirigenti vincitori di concorso a decorrere per l'as 2021/2022.

6. **ACCANTONARE**, per l'anno scolastico 2022/2023, con inizio dal 1.9.2022, un posto tra quelli che si renderanno liberi dei dirigenti scolastici nelle Province nell'ordine di Taranto, Brindisi, Lecce, Bari in quanto collocati obbligatoriamente, per limite d'età, in quiescenza **sempre nel rispetto del suddetto principio di prossimità a partire dalla città di Sava (TA)**.
7. **ADOTTARE**, in ogni caso, ogni più opportuno idoneo provvedimento atto a consentire la effettiva tutela della posizione soggettiva della ricorrente.
8. **Condannare** il Ministero dell'Istruzione, **al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio maggiorate del 30% ex DM n. 37/2018 con DISTRAZIONE ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.**

Si dichiara che il PRESENTE ATTO È REDATTO CON COLLEGAMENTI IPERTESTUALI nei modi prescritti all'art.1 DM 8.3.2018, n. 37 che modifica l'art. 4 DM 10.03.2014, n. 55 e che soggiace, al fine della liquidazione dei compensi legali, all'art. 1 punto b) del medesimo DM n.37/2018.

Si produce:

- [01](#) BANDO DDG n.1259 del 23.11.2017
- [02](#) MI prot. 1357 del 12.08.2021 graduatoria ed elenco
- [03](#) MI prot. 25261 del 09.08.2021 posti
- [04](#) Preferenze Regionali Scialpi 11.08.21
- [05](#) MI Elenco assegnazioni a regioni 16.08.2021
- [06](#) MI 692 del 26.08.2021 assegnazioni a sedi
- [07](#) Presa di servizio Scialpi IC Pertini 1 Reggio Emilia
- [08](#) Dichiarazione stato di famiglia
- [09](#) Decreto prot. 6402 del 09.09.2020 Liceo Galileo
- [10](#) Verbale invalidità Biasi
- [11](#) Verbale riconoscimento Handicap Biasi
- [12](#) Lettera da Scialpi a MI per L.104.92 del 09.06.2021 e ricevute di consegna
- [13](#) USR Puglia 24392 del 11.08.2021 sedi per DS
- [14](#) USR Puglia n.25299 del 20.08.2021 posti per reggenze
- [15](#) USR Puglia n. 8771 del 20.07.2021 dimensionamenti scuole Taranto

[16](#) USR Puglia 26154 del 27.08.2021 assegnazioni reggenze

[17](#) USR Puglia 25056 del 18.08.2021 DS assegnati Puglia

[18](#) MI 30.08.2021 Ulteriori assegnazioni DS Puglia + USR Puglia n.26622 del 01.09.2021 assegnazione sede a nuovo DS

[19](#) CCNL AREA V 06.09

## GIURISPRUDENZA

24. [Corte Appello Milano, Sentenza n. 916/2021](#)

25. [Corte Appello Ancona, Sentenza 28.01.2021](#)

26. [Raccolta di giurisprudenza su Neo dirigenti scolastici e L.104/92](#) contenente:

Tribunale di Ancona, Sentenza n. 78/2020

Tribunale di Lecco, Sentenza n. 60/2019

Tribunale di Napoli Nord, Ordinanza n. 49741/2019

Tribunale di Roma, Ordinanza del 01.10.2012

Tribunale di Termine Imerese, Ordinanza n. 17136/2019 del 15.10.2019

Tribunale di Grosseto, Ordinanza. 1625/2019

Tribunale di Rovigo, Ordinanza n. 2108/2019

Tribunale di Reggio Calabria, Ordinanza del 4.11.2019

Tribunale di Genova, Ordinanza n. 3661/2019 del 23.10.2019

Tribunale di Bologna, Ordinanza n. 6788/2019 dell'8.10.2019

Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale, Decreto n. 98/2020

Tribunale di Reggio Calabria, Ordinanza n. 26/2020 del 3.1.2020

Tribunale di Belluno in Composizione Collegiale, Decreto del 4.2.2020

Tribunale di Locri (RC), Ordinanza n. 3025/2020

CONTRIBUTO UNIFICATO: Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è **INDETERMINATO**.

Quanto al procedimento cautelare è versato per il contributo unificato l'importo di € 129,50.

Quanto al procedimento di merito è versato per il contributo unificato l'importo di € 259,00.

Taranto/ Reggio Emilia 02 settembre 2021

Avv. Giovanni Bufano

## ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Procuratore Avv. GIOVANNI BUFANO, difensore di PIERANGELA SCIALPI

### PREMESSO

il ricorso che precede

### CONSIDERATO

- 1) l'elevato numero di possibili controinteressati, individuati in tutti i candidati vincitori del concorso dei dirigenti scolastici 2017, bandito con D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017, che sono stati assegnati con primo incarico presso sedi scolastiche della Puglia per l'anno scolastico 2021/2022, nonché di tutti i dirigenti scolastici della Puglia assegnatari di incarico di reggenza per l'anno scolastico 2021/2022, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;
- 2) la difficoltà materiale di poter provvedere alla notifica individuale del presente ricorso a ciascuno di essi;
- 3) che la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza, tra l'altro non diffusi negli atti amministrativi impugnati in quanto coperti da riservatezza;
- 4) che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale, nel sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo

### CHIEDE

Che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare parte ricorrente alla notificazione nei confronti di tutti i dirigenti scolastici vincitori di concorso e assegnatari di incarichi di reggenze per l'anno scolastico 2021/2022– allo stato non identificabili – della regione Puglia, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“tutti i Dirigenti Scolastici assegnati come*

*primo incarico a seguito di superamento di concorso bandito con D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017 nella Regione Puglia per l'anno scolastico 2021/2022 nonché di tutti i Dirigenti Scolastici affidatari di incarico di reggenza nella Regione Puglia per l'anno scolastico 2021/2022";*

e) testo integrale del ricorso, **con oscuramento dei soli dati sensibili riferiti al soggetto in situazione di Handicap, tra i quali anche le patologie da questi sofferte e la relativa diagnosi**, nonché pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Taranto/ Reggio Emilia 02 settembre 2021

Avv. Giovanni Bufano

Fto digitalmente